

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**Dispositivo n. 48/TFN-SVE 2020/2021  
Reg. Prot. 39/TFN-SVE**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;  
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;  
avv. Cristina Fanetti – Componente;  
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;  
avv. Flavia Tobia – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 15 giugno 2021,  
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC del calciatore Davide Bonadio (n. 22.8.1997 – matr. FIGC 5.103.644) contro la società US Palmese 1912 ASD (matr. FIGC 69288) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 269/1 del 22 aprile 2021,  
il seguente

### **DISPOSITIVO**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
all'esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo proposto dal calciatore Davide Bonadio e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND e condanna la società US Palmese 1912 ASD al pagamento di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) in favore del reclamante.  
Condanna la US Palmese 1912 ASD al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.  
Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE  
F.to avv. Flavia Tobia

IL PRESIDENTE  
F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 15 giugno 2021.

IL SEGRETARIO  
F.to avv. Salvatore Floriddia